



COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 009 del 30 Marzo 2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019. -

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **Trenta** del mese di **Marzo**, convocato per le ore **9:00**, nella sala sita al primo piano dell'ex Convento dei Domenicani, a seguito di avviso diramato dal Sindaco ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria**, **pubblica**, di **prima** convocazione, legittimamente insediato, nelle persone dei signori:

1	Antonio Aloia	Sindaco	Presente
2	Antonietta Coraggio	Consigliere	Presente
3	Marcello Ametrano	Consigliere	Presente
4	Genny De Cesare	Consigliere	Presente
5	Rosario Liguori	Consigliere	Presente
6	Lara Giulio	Consigliere	Assente
7	Piero Matonte	Consigliere	Presente
8	Mario Fariello	Consigliere	Assente
9	Celestino Sansone	Consigliere	Presente
10	Nicola Botti	Consigliere	Presente
11	Francesca Serra	Consigliere	Assente
12	Pietro Miraldi	Consigliere	Presente
13	Anellina Chirico	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro** con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Adunanza Consiliare, in continuazione di seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Su richiesta del Sindaco **Antonio Aloia** il Consigliere Delegato **Celestino Sansone**, illustra la proposta deliberazione in oggetto.

Celestino Sansone: *Stante le difficoltà finanziarie degli Enti Locali, la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) ha eliminato il blocco dell'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi comunali per l'anno 2019. Ciò nonostante la proposta di deliberazione consiliare prevede la conferma, per l'anno 2019, delle stesse aliquote della TASI applicate per l'anno 2018, così come riportate nel relativo prospetto, da cui risulta che l'aliquota ordinaria o di base e quella per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D resta confermata nella misura di 1,70 per mille, l'aliquota per gli immobili classificati nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze resta stabilita nella percentuale del 2 per mille, l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale resta fissata nella misura dell'1 per mille e, infine, restano esentate dalla TASI le aree fabbricabili. Per tale effetto, il gettito del tributo viene stimato, per l'anno 2019, in complessivi € 331.219,00 e viene destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, individuati nel servizio di pubblica illuminazione che presenta un costo di € 336.134,40 e nel servizio di vigilanza assicurato tramite il Comando di Polizia Locale con un costo di € 206.757,30, per un totale di € 542.891,70, con un livello di copertura previsto, espresso in termini di percentuale, del 61,01 %. Vi chiedo quindi l'approvazione della proposta illustrata.*

Prende la parola successivamente il Consigliere **Nicola Botti** Capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico.

Nicola Botti: *In primis, mi viene subito da riferire che le aliquote applicate mi sembrano elevate, quantomeno se ci limitiamo al servizio reso. Molti comuni applicano una aliquota inferiore, mediamente pari a 1,5 per mille. Quindi anche qui vale il solito discorso: bisognerebbe tagliare qualche spesa inutile e ridurre l'aliquota TASI. Al di là del solito discorso di una migliore distribuzione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, mi riporto allo specchietto relativo ai costi del 2017, del 2018 e quello di quest'anno da cui risulta quanto segue.*

Per il 2017:

Servizio di pubblica illuminazione (contratto di appalto): euro 336.134,40

Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Locale: euro 171.954,24

Totale Costi: euro 508.088,64

Al finanziamento del totale dei costi concorrevano il gettito del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per un importo di euro 364.083,14, con una percentuale di copertura del 71,66 per cento.

Per il 2018:

Servizio di pubblica illuminazione (contratto di appalto): euro 349.857,81 (Forse c'era un errore di calcolo per l'Iva, non so cosa abbiate fatto andando a correggere).

Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Locale: euro 180.802,23

Totale Costi: euro 530.660,04

Al finanziamento del totale dei costi concorrevano il gettito del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per un importo di 354.605,80, con una percentuale di copertura scesa al 66,82 per cento.

Per il 2019 la situazione è la seguente:

Servizio di pubblica illuminazione (contratto di appalto): euro 336.134,40

Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Locale: euro 206.757,30

Totale Costi: euro 542.891,70

Al finanziamento del totale dei costi concorre il gettito del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per un importo di euro 331.219,00, con una percentuale di copertura del 61,01 per cento che non riesce a coprire neppure il costo della sola pubblica illuminazione.

In altri Comuni, il Tributo per i Servizi Indivisibili, a parità di aliquote, concorre a finanziare anche altri servizi; nel caso di specie addirittura non basta a finanziare neppure il servizio di pubblica illuminazione. Vi chiedo: saranno forse troppo alti i costi del servizio della pubblica illuminazione e della polizia locale? Altra domanda: perché il costo quest'anno è maggiore e per quale ragione i costi dei servizi indivisibili crescono a parità di contratti, mentre scende il gettito della tassa a parità di aliquote? Non ritenete anche voi che questo sia un altro dato allarmante relativamente al nostro bilancio? Il nostro voto è contrario.

Il Sindaco **Aloia** verifica se vi siano altre richieste di intervento tra i presenti e rilevato che nessuno chiede la parola, si accinge a passare alla fase della votazione sulla proposta.

Il Consigliere **Botti** si lamenta del fatto che non vengano date risposte ai suoi interrogativi.

Il Sindaco **Aloia** gli replica di non ritenersi obbligato a dare risposte ai suoi quesiti e chiama i presenti alla votazione sulla proposta e sulla immediata eseguibilità della stessa, alla luce della quale risulta approvata la determinazione delle aliquote della TASI come riportato nella delibera che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione iscritta al 6° punto all'ordine del giorno, istruita dal Responsabile del Settore competente ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale, relativa alla determinazione delle aliquote per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), illustrata dal Consigliere Delegato alle Politiche Finanziarie Celestino Sansone;

Visto che, alla discussione, sopra integralmente riportata, ha preso parte il Sindaco Antonio Aloia ed il Consigliere Nicola Botti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto che sulla proposta di maggioranza sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al presente provvedimento contenuto nel Verbale n. 3 in data 23/03/2019 prot. n. 3235 in pari data;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, alla presenza di n. **10 (dieci)** Consiglieri, compreso il Sindaco, con voti **favorevoli** n. **7 (sette: Sindaco Aloia e Consiglieri Coraggio, Ametrano, De Cesare, Liguori, Matonte, Sansone)**, voti **contrari** n. **3 (tre: Consiglieri Botti, Miraldi, Chirico)**, nessun astenuto,

A **maggioranza assoluta**

DELIBERA DI

APPROVARE la proposta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e, per l'effetto:

DELIBERA DI

CONFERMARE, per l'anno **2019**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	1,70 per mille
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,70 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	Esenti

CONFERMARE, per l'anno **2019**, le detrazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dagli artt. 6.D e 8.D del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

DARE ATTO che:

- ai sensi dell'art. 4.D del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa il tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;

STIMARE presuntivamente in € **331.219,00** il gettito complessivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno **2019**, derivante dalle aliquote sopra determinate;

INDIVIDUARE, per l'anno **2019**, i seguenti costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, al cui finanziamento concorre il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché la relativa percentuale di copertura:

Numero d'ordine	Servizio	Costi
1	Servizio della pubblica illuminazione (Contratto di appalto)	336.134,40 €
2	Pubblica sicurezza e vigilanza - Servizio di Polizia Locale (Spese per il personale di vigilanza)	206.757,30 €
Totale costi		542.891,70 €
Gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI)		331.219,00 €
Percentuale di copertura prevista		61,01%

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione unitamente alla relativa proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del **14 ottobre 2019**, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;

ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario **2019/2021**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con separata, successiva e conforme votazione favorevole, con sette voti favorevoli e tre voti contrari, nessuno astenuto, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco **Antonio Aloia**, dal Consigliere Anziano **Antonietta Coraggio** e dal Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro**.



Comune di Vallo della Lucania

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.-

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICORDATO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui innanzi. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- in caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), la quale, con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la riduzione del 50 per cento della base imponibile delle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 1/DF in data 17 febbraio 2016 (prot. n. 3946) ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative."*;

RICHIAMATA ancora la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale, al comma 1092 dell'art. 1, ha esteso il beneficio del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, commi 676, 677, 678 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, i quali testualmente recitano:

676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

678. *Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.*

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 2/DF in data 29 luglio 2014 (prot. n. 23185) ad oggetto: "Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) – D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille.";

VISTO inoltre l'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che: "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016. Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018.";

ATTESO che la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base pari all'1 per mille, che il Comune può ridurre fino all'azzeramento;
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per gli anni 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imposta municipale propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tali limiti possono essere superati, per l'anno 2019, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, qualora il Comune si sia avvalso di tale facoltà negli anni 2016, 2017 e 2018;
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima non può eccedere il limite dell'1 per mille;
 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
 - l'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431, è ridotta al 75 per cento;
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 4.D, 6.D e 8.D del predetto Regolamento, i quali stabiliscono:

- un riparto del carico tributario complessivo nella misura del 10 per cento a carico dell'occupante e nella misura del 90 per cento a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (art. 4.D);
- ai fini della disciplina delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, quanto segue:

Art. 6.D – Aliquote e detrazioni.

2. E' stabilita una detrazione di €. 50,00, fino a concorrenza del tributo dovuto, nei seguenti casi:

- a) per il proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale, che risulti essere nella condizione di disoccupato per un periodo non inferiore a quattro mesi nel corso dell'anno di riferimento;
- b) nel caso di proprietario che ha in corso l'estinzione di un mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile per il quale si paga il tributo sui servizi indivisibili;

- c) proprietario o occupante nel cui nucleo familiare è presente una persona affetta da disabilità grave. La connotazione di gravità viene assunta dal disabile quando sia tale da determinare una riduzione dell'autonomia personale, al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, sia nella sfera individuale che in quella di relazione;
- d) per gli immobili ricadenti in zone del territorio comunale interessate da lavori pubblici per un periodo di almeno sei mesi continuativi, anche se i lavori siano iniziati e ultimati a cavallo di due annualità.

Per il beneficio della detrazione il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune la sussistenza del requisito.

3. Le detrazioni di cui al comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
4. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 8.D - Riduzioni e esenzioni.

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 sono applicate le seguenti riduzioni di aliquota nei seguenti casi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Nelle ipotesi precedenti l'aliquota del tributo stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale è ridotta nella misura di 0,2 punti per mille.
3. Per il beneficio della riduzione o dell'esenzione di cui al presente articolo, il beneficiario è tenuto a comunicare al Comune la sussistenza del requisito. Il beneficio decorre dal 1° giorno del mese successivo alla comunicazione.

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 31/03/2018, esecutiva ai sensi di legge:

- ha confermato le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	1,70 per mille
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,70 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	Esenti

- ha confermato le detrazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dagli artt. 6.D e 8.D del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RITENUTO necessario determinare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

ANALIZZATO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, in corso di formazione e ritenuto opportuno, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire il pareggio e tutti gli equilibri di bilancio, di confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote vigenti per l'anno 2018;

DATO ATTO del rispetto dei vincoli normativi di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

STIMATO che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019 ammonta presuntivamente a €. 331.219,00;

VISTI i costi, per l'anno 2019, dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, individuati ai sensi dell'art. 7.D del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC):

Numero d'ordine	Servizio	Costi
1	Servizio della pubblica illuminazione (Contratto di appalto)	336.134,40 €
2	Pubblica sicurezza e vigilanza - Servizio di Polizia Locale (Spese per il personale di vigilanza)	206.757,30 €
Totale costi		542.891,70 €

al cui finanziamento concorre il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di €. 331.219,00 con una percentuale di copertura del 61,01 per cento;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate: *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO infine l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno in data 07 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018), il quale ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019), il quale ha ulteriormente differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle adottate per l'anno precedente; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio della deliberazione di approvazione delle aliquote al competente Ministero, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre;

VISTE:

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote concernenti le entrate tributarie degli enti locali attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti relative all'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento delle entrate comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di confermare, per l'anno **2019**, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	1,70 per mille
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,70 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze <i>(solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</i>	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	Esenti

- 3) di confermare, per l'anno **2019**, le detrazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dagli artt. 6.D e 8.D del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 4.D del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa il tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella misura del **10 per cento** dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- 5) di dare atto, inoltre, del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;
- 6) di dare atto, infine, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di stimare presuntivamente in €. **331.219,00** il gettito complessivo del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno **2019**, derivante dalle aliquote sopra determinate;
- 8) di individuare, per l'anno **2019**, i seguenti costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, al cui finanziamento concorre il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché la relativa percentuale di copertura:

Numero d'ordine	Servizio	Costi
1	Servizio della pubblica illuminazione (Contratto di appalto)	336.134,40 €
2	Pubblica sicurezza e vigilanza - Servizio di Polizia Locale (Spese per il personale di vigilanza)	206.757,30 €
Totale costi		542.891,70 €
Gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI)		331.219,00 €
Percentuale di copertura prevista		61,01%

- 9) di trasmettere telematicamente la deliberazione relativa alla presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del **14 ottobre 2019**, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014;
- 10) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario **2019/2021**, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 11) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vallo della Lucania, lì 15 marzo 2019



IL SINDACO
(Dott. Antonio Aloia)

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 15 marzo 2019



Responsabile del Settore Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 15 marzo 2019



Il Responsabile del Settore Finanziario
(Cataldo Di Santi)

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Provincia di Salerno
REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 3 in data 23 marzo 2019

Oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Parere sulla determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta dei tributi locali per l'anno 2019.

Il **Revisore Unico dei Conti** del Comune di Vallo della Lucania (SA), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 22 dicembre 2016, esecutiva ai sensi di legge,

PREMESSO che, in data 21 marzo 2019, ha ricevuto la seguente documentazione:

- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 13 marzo 2019 avente ad oggetto: **"Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Determinazione aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2019."**;
- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 20 marzo 2019 avente ad oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019."**;
- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 15 marzo 2019 avente ad oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019."**;
- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 20 marzo 2019 avente ad oggetto: **"Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019."**;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: **"Imposta municipale propria (IMU). Determinazione valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l'anno 2019."**;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: **"Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – Approvazione tariffe per l'anno 2019."**;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: **"Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di impianti pubblicitari – Approvazione tariffe per l'anno 2019."**;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 239 che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento delle entrate comunali;

VISTI i vigenti Regolamenti relativi ai tributi comunali;
 VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;
 VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 ESAMINATA tutta la suddetta documentazione ed i relativi allegati;
 PRESO ATTO che il Comune ha proceduto alla conferma delle tariffe e delle aliquote di imposta dei tributi locali per l'anno 2019, mentre per le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) le stesse risultano correttamente determinate in relazione al costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 risultante dal relativo Piano Finanziario;
 VERIFICATO che il gettito stimato dei tributi locali per l'anno 2019, come riportato nella tabella che segue, è frutto delle proiezioni effettuate sul Portale del Federalismo Fiscale, degli accertamenti degli esercizi precedenti e delle nuove basi imponibili a seguito dell'attività di recupero dell'evasione tributaria:

Tributo	Previsione di competenza anno 2019
Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche	736.681,52 €
Imposta municipale propria (IMU) (di cui € 270.000,00 derivante dalle aree fabbricabili)	1.150.977,55 €
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	331.219,00 €
Tassa sui rifiuti (TARI)	1.675.000,00 €
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	90.000,00 €
Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l'installazione di impianti pubblicitari	16.000,00 €

VERIFICATO, inoltre ed in particolare:

- che il Piano Finanziario e Tariffario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 è stato redatto tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni;
- che il costo complessivo risultante dal suddetto Piano Finanziario e Tariffario, pari a € 1.698.731,91, è inferiore al costo standard complessivo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, nell'importo di € 1.746.342,32;
- che il predetto costo standard del servizio rifiuti è stato correttamente determinato sulla base dell' "Aggiornamento per l'anno 2019 delle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013", emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in data 14 febbraio 2019, nonché della nota di approfondimento dell'IFEL in data 14 febbraio 2019;
- che per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 è assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che per i servizi indivisibili erogati dal Comune è prevista una copertura del costo complessivo per l'anno 2019, con il gettito della TASI, nella misura del 61,01 per cento;

RILEVATO che sono stati rispettati i principi generali in materia contabile, finanziaria e fiscale ai sensi della normativa vigente e che le previsioni di entrata che scaturiscono dagli atti di cui innanzi sono congrue, coerenti e contabilmente attendibili;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 07 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018), il quale ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02 febbraio 2019), il quale ha ulteriormente differito dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 da parte degli enti locali;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

➤ sulle seguenti proposte di deliberazione del Consiglio Comunale:


- 1) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 13 marzo 2019 avente ad oggetto: **“Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Determinazione aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2019.”**;
- 2) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 20 marzo 2019 avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019.”**;
- 3) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 15 marzo 2019 avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.”**;
- 4) proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma del Sindaco in data 20 marzo 2019 avente ad oggetto: **“Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019.”**;

➤ e sulle seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- 1) deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: **“Imposta municipale propria (IMU). Determinazione valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per l’anno 2019.”**;
- 2) deliberazione di Giunta Comunale n. 51 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: **“Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Approvazione tariffe per l’anno 2019.”**;
- 3) deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 28 febbraio 2019 avente ad oggetto: **“Imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canone per l’installazione di impianti pubblicitari – Approvazione tariffe per l’anno 2019.”**

Vallo della Lucania, li 23 marzo 2019

Il Revisore Unico dei Conti
(Dott. Angelo Meninno)



INTERVENTO CONSIGLIERE
CELESTINO SANSONE PAG. 1 DI 1


Imposta Unica Comunale (IUC) – Approvazione aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019

La proposta di deliberazione consiliare prevede la conferma, per l'anno 2019, delle stesse aliquote della TASI applicate per l'anno 2018 che vengono di seguito riportate:

Aliquota	Misura
Aliquota ordinaria o di base	1,70 per mille
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,70 per mille
Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili	Esenti

Il gettito del tributo è stimato, per l'anno 2019, in complessivi **€ 331.219,00** e viene destinato alla copertura dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili del comune con una copertura percentuale degli stessi nella misura del 61,01%:

Numero d'ordine	Servizio	Costi
1	Servizio della pubblica illuminazione (Contratto di appalto)	336.134,40 €
2	Pubblica sicurezza e vigilanza - Servizio di Polizia Locale (Spese per il personale di vigilanza)	206.757,30 €
Totale costi		542.891,70 €
Gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI)		331.219,00 €
Percentuale di copertura prevista		61,01%



INTERVENTO CONSIGLIERE

NICOLA BOTTI PAG. 1 DI 2

ARGOMENTO TASI.

IN PRIMIS MI VIENE SUBITO DA RIFERIRE CHE LE ALIQUOTE APPLICATE MI SEMBRANO ELEVATE, QUANTOMENO SE CI LIMITIAMO AL SERVIZIO RESO.

MOLTI COMUNI APPLICANO UNA ALIQUOTA IN MEDIA INFERIORE, 1.5.

Quindi anche qui vale il solito discorso, tagliare qualche spesa inutile e ridurre l'aliquota TASI.

Al di là del solito discorso di una migliore distribuzione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, mi porto allo specchietto relativo ai **costi del 2017, del 2018 e quello di quest'anno:**

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTRATTO DI APPALTO euro 336.134,40)

PUBBLICA SICUREZZA - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE euro 171.954,24

TOTALE COSTI 508.088,64

AL CUI FINANZIAMENTO CONCORRE IL GETTITO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) **di euro 364.083,14** CON UNA **PERCENTUALE DI COPERTURA DEL 71,66 PER CENTO.**

2018.

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTRATTO DI APPALTO euro 349.857,81)

PUBBLICA SICUREZZA - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE euro 180.802,23

TOTALE COSTI 530.660,04

AL CUI FINANZIAMENTO CONCORRE IL GETTITO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DI 354.605,80 CON UNA **PERCENTUALE DI COPERTURA DEL 66,82 PER CENTO.**

2019.

SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CONTRATTO DI APPALTO euro 336.134,40)

PUBBLICA SICUREZZA - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE euro 206.757,30

TOTALE COSTI euro 542.891,70

AL CUI FINANZIAMENTO CONCORRE IL GETTITO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) **di euro 331.219,00** CON UNA **PERCENTUALE DI COPERTURA DEL 61,01 PER CENTO.**

In altri Comuni, il tributo per i servizi indivisibili, a parità di aliquote, concorre a finanziare anche altri servizi; nel caso di specie addirittura non basta a finanziare il servizio di pubblica illuminazione.

Saranno forse troppo alti i costi del servizio della pubblica illuminazione e della pubblica sicurezza e vigilanza - servizio di Polizia Locale?

Perché il costo quest'anno è maggiore?

Per quale ragione i costi dei servizi indivisibili crescono a parità di contratti mentre scende il gettito della tassa a parità di aliquote?

Non ritenete questo un altro dato allarmante?



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito.

IL SINDACO
Antonio Aloia

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Antonietta Coraggio
Antonietta Coraggio



IL SEGRETARIO
dott. Claudio Fierro

CC 009/2019: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA:
"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Settore competente
(TRIBUTI)
f.to G. DI LORENZO

CC 009/2019: PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VERIFICA DEI RIFLESSI DIRETTI ED
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE:
"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to C. DI SANTI

Io sottoscritto Segretario Comunale,

Visti gli atti d'ufficio:

ATTESTO

che la precedente deliberazione n. 009 del 30 / 03 / 2019:

è stata affissa all'Albo Pretorio il 30-04-2019 e vi resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (n. _____ Reg. Pubbl.);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[] diventerà // ~~è divenuta~~ esecutiva ad ogni effetto di legge dopo il decimo giorno dalla pubblicazione come sopra, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale, 30-04-2019



IL
SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Claudio Fierro)

Certifico che il presente atto è **copia conforme all'originale** della deliberazione di C.C. n. ____ del 30 / 03 / 2019 rilasciata per uso amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott. Claudio Fierro)